

SEZIONE ED ATTIVITÀ CINOFILE

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ DI CANI AD ADESIONE

Art. 83 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, nei limiti dei massimali di seguito indicati, garantisce la copertura di danni cagionati a terzi per lesioni personali, danneggiamenti ad animali e cose (conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà) il possesso e la condotta dei cani, compresa la responsabilità delle persone che, abbiano per conto dell'assicurato, in temporanea consegna o custodia gli animali stessi, compresa la partecipazione all'allenamento e a gare riferite ad attività cino-sportive come, a titolo esclusivamente indicativo e non limitativo, ad attività cino-sportive come Agility dog, Mobility dog, Rally obedience, Dog dance, Flyball ecc. organizzate e svolte nell'ambito di circoli, associazioni e società affiliate, sempreché sotto l'egida della Contraente, anche all'esterno delle strutture stesse.

Art. 84 Adesione alla formula integrativa

I Soggetti Tesserati, possessori di cani, potranno provvedere a richiedere la copertura assicurativa prevista da tale estensione, seguendo le istruzioni al riguardo pubblicate sul sito istituzionale della Contraente <https://www.usacli.org/>.

Il premio lordo per tale garanzia è indicato nella successiva Sezione Premi.

La Compagnia accetta sin d'ora che le formule integrative siano proposte e sottoscritte ai richiedenti attraverso il sistema informatico predisposto dal Broker.

Art. 85 Decorrenza e scadenza della formula integrativa

La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del perfezionamento della procedura di attivazione nei termini previsti dal precedente articolo e dal pagamento del relativo premio; avrà una durata massima di 365 giorni.

Art. 86 Limiti di risarcimento

Per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi il massimale deve intendersi unico per sinistro e per anno fino alla concorrenza di € 500.000,00 con applicazione di una franchigia fissa frontale di € 100,00 che resta a carico del tesserato assicurato.

Art. 87 Esclusioni

Le garanzie non sono operanti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo.

Inoltre, la Compagnia non indennizza i danni derivanti da:

- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato.

Art. 88 - Procedura denuncia sinistro per danni a terzi:

La denuncia dovrà essere trasmessa on-line dal danneggiante, o presunto tale, al Broker entro 30 giorni dal momento in cui quest'ultimo riceva la richiesta risarcimento danni da parte del terzo danneggiato o degli aventi diritto, utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dei soggetti assicurati utilizzando le informazioni pubblicate sul sito della Contraente (<https://www.usacli.org/>) e riepilogate

cliccando sul link <https://www.usacli.org/attachments/article/99/PROCEDURA%20SINISTRI.pdf> ed utilizzando i riferimenti e le procedure in esso indicate.

Art. 89 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume, fino a quando né ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, sia amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Impresa ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Si precisa che la difesa dell'Assicurato viene assunta dalla Società in sede sia civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro